



Senato della Repubblica



Camera dei deputati



Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

(Schema di D.Lgs. n. 185)

(Artt. 1, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1,
lettera l), e 10, comma 1, lettera e), L. 23/2014)

Luglio 2015

XVII LEGISLATURA

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Semplificazione e razionalizzazione
delle norme in materia di riscossione

Schema di D.Lgs. n. 185

*(Artt. 1, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1,
lettera l), e 10, comma 1, lettera e), L. 23/2014)*

n. 190

7 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SBILANCIOCU@SENATO.IT -  @SR_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 29

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451

STUDI1@SENATO.IT

CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it -  CD_finanze

ATTI DEL GOVERNO N. 190

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

INDICE

INTRODUZIONE

- La legge delega3

SCHEDE DI LETTURA

- Sintesi del contenuto15
- Articolo 1 (*Modifiche alla sospensione legale della riscossione*)21
- Articolo 2 (*Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate*)27
- Articolo 3 (*Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate*)37
- Articolo 4 (*Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari*)40
- Articolo 5 (*Concentrazione della riscossione nell'accertamento*)48
- Articolo 6 (*Sospensione della riscossione – Sgravio – Commutazione dell'atto di irrogazione*)51
- Articolo 7 (*Rateazione imposta di successione*)55
- Articolo 8 (*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*)58
- Articolo 9 (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione*)60
- Articolo 10 (*Dilazione di pagamento*)65
- Articolo 11 (*Autotutela*)69
- Articolo 12 (*Sospensione dei termini per eventi eccezionali*)70
- Articolo 13 (*Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo*)72
- Articolo 14 (*Disposizioni transitorie*)75

Introduzione

La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di **tre mesi** il termine per l'**esercizio della delega** (vale a dire fino al **27 giugno 2015**).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un **nuovo comma 7-bis** si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una **proroga automatica di novanta giorni** del predetto termine di delega (**25 settembre 2015**).

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **riferire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e l'**abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L'**articolo 16** della legge n. 23 del 2014 (come riformulato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non** devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

L'[Atto del Governo n. 99](#), recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**, ha ricevuto parere favorevole con osservazioni da parte della 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 1° agosto 2014 e successivamente il 7 agosto 2014 da parte della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati che ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto ([Atto del Governo n. 99-bis](#)). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di **società in perdita** e di **responsabilità solidale negli appalti**. E' stata **soppressa** la norma in materia di **società tra professionisti**. Il 16 ottobre 2014 la Commissione VI della Camera e la 6^a Commissione del Senato hanno reso [parere favorevole](#) in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) recante *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'**articolo 13, comma 2** della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera in pari data la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha reso parere favorevole con condizioni sull'[atto del Governo n. 106](#). Tale atto contiene lo schema di decreto legislativo volto a **ridefinire l'imposizione sui tabacchi**, sui **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenute essenzialmente nel [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello [schema 106-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in data 20 novembre 2014 ha espresso parere favorevole, in data 25 novembre 2014 anche l'omologa Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 188 del 2014](#), in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la **revisione delle Commissioni censuarie** ([Atto del Governo n. 100](#)). Si segnalano, al riguardo, le [audizioni](#) al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello [schema n. 100-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 198 del 2014](#), in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Si segnala che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali **differenziazioni in funzione del settore economico** e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico**, al settore della **grande distribuzione**, nonché **alle cessioni di bancali in legno (pallet)**.

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. **split payment**). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i **flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate**; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del **ravvedimento operoso**, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali **semplificazioni** in materia di **dichiarazione IVA**.

Si ricorda al riguardo che l'**articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Il **29 aprile 2015** il Governo ha presentato in Parlamento **tre schemi di decreto** attuativi della delega:

- lo schema di decreto legislativo recante misure per la **crescita e l'internazionalizzazione delle imprese** ([161](#)), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;
- lo schema di decreto legislativo in materia di **trasmissione telematica delle operazioni IVA** e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici ([162](#)) sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;
- lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla **certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente** ([163](#)), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso [parere favorevole](#), con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il **27 giugno 2015** il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori **cinque schemi di decreto** attuativi della delega:

- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle **agenzie fiscali** ([181](#));
- lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale ([182](#));
- lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio ([183](#));
- lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ([184](#));
- lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione ([185](#)).

Si rammenta che il **27 giugno 2015** è **scaduto il termine** per l'attuazione della delega. Restano quindi **inattuate o parzialmente attuate** le seguenti **norme**:

- revisione del **catasto dei fabbricati**, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);
- revisione della **riscossione degli enti locali** (articolo 10, comma 1, lettera c));
- revisione dell'imposizione sui **redditi di impresa** (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di **autonoma organizzazione** ai fini Irap (articolo 11, comma 2);
- razionalizzazione dell'**imposta sul valore aggiunto** e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
- revisione della disciplina dei **giochi pubblici e rilancio del settore ippico** (articolo 14);
- revisione della **fiscalità energetica e ambientale** (articolo 15).

Per le modalità di attuazione delle singole disposizioni, si rinvia alla documentazione concernente i decreti legislativi.

La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015

Si segnala, infine, che nel DEF 2015 l'attuazione della delega fiscale rappresenta una delle **venti azioni del Cronoprogramma** del PNR.

Inoltre, il **fisco** rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell'**Agenda per la semplificazione 2015-2017**, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della **dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate**. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

- dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;
- dichiarazione dei redditi precompilata con l'indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;
- presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell'ambito dei programmi di revisione della spesa - la creazione di un sistema di **tracciabilità** telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle **tax expenditure**.

In tale ambito, si preannuncia l'adozione - in attuazione della delega fiscale - di un provvedimento diretto ad **introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali**. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità.

Per quanto riguarda la **riforma del catasto**, attraverso l'allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserà su due sole classificazioni di fabbricati, "ordinari" e "speciali". A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell'Agenda digitale, sarà incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della **fatturazione elettronica** e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, il ruolo dell'Amministrazione finanziaria potrà evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi l'**attrazione di investimenti esteri**, attraverso - tra l'altro - la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non più di competenza), nonché allineando l'aliquota per le società di persone a quella delle società di capitali, con l'intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di **modernizzazione dell'amministrazione fiscale e tax compliance**, il Documento di economia e finanza ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, all'esame del Senato (A.S. 1719) che comprende l'accordo sottoscritto con gli USA sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), in materia di scambio automatico d'informazioni su basi di reciprocità e l'implementazione del nuovo standard globale, il CRS (*Common Reporting Standard*), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell'ottica di un rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione e di un miglioramento della tax compliance, il Governo intende:

- I. focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);
- II. adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano:

- I. la sinergia operativa tra le diverse componenti dell'amministrazione fiscale;
- II. l'utilizzo sinergico delle banche dati;
- III. la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- IV. una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all'evasione verrà perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

Schede di lettura

Sintesi del contenuto

L'**articolo 1** dello schema in esame novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della **sospensione legale della riscossione**, previsto **dall'articolo 1, commi 537 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228**.

In sintesi:

- si **sopprime** la norma che consente di esperire la **procedura di sospensione legale** in presenza di "**qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso**", al fine di evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; **le ipotesi di sospensione legale** della riscossione sono dunque **tipizzate ex lege**;
- viene **soppresso il termine dilatorio** di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione;
- si chiarisce che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta **sospeso il termine di duecento giorni decorso** il quale il **pignoramento perde efficacia**;
- si **vieta** espressamente la **reiterazione della dichiarazione** del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione;
- viene sancito che **l'annullamento del ruolo non opera** in presenza di **motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati** al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

L'**articolo 2** del provvedimento intende **ridurre** il **divario** normativo esistente **in materia di rateazione delle somme dovute** a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitivi dell'accertamento, nonché a **semplificare** gli **adempimenti** del contribuente. In estrema sintesi, le norme in esame:

- per quanto riguarda le **rateazioni** di somme dovute a seguito di **controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni**, elevano da sei **a otto** il numero delle rate per gli **importi inferiori o pari a cinquemila euro**;
- per quanto riguarda la **rateazione** delle somme dovute per effetto **dell'accertamento con adesione abbassano la soglia** per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da **51.646 a cinquantamila euro**. Si specifica che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- **modificato l'impianto normativo** relativo al caso di **acquiescenza** del contribuente, tra l'altro prevedendo **l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza**, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni;

- **disciplinano** con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di **acquiescenza**.

L'**articolo 3** dello schema procedere alla **revisione della disciplina sanzionatoria** in materia di **rateizzazione dei debiti tributari**, prevedendo che **ritardi di breve durata** ovvero **errori di limitata entità** nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono **razionalizzati e differenziati gli inadempimenti** relativi al **pagamento rateale** (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di **lieve inadempimento** in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene **esplicitata** la possibilità del contribuente di avvalersi del **ravvedimento operoso** evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

L'**articolo 4** disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici **termini di notifica** delle cartelle in **caso di crisi aziendale e della persona fisica** (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

L'**articolo 5** modifica la disciplina del cd. **accertamento esecutivo**, allo scopo di consentire al contribuente, anche in tale ipotesi, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della **dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione**, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di **obiettiva difficoltà**.

In sintesi, si prevede che l'**accertamento** diventi **esecutivo** decorso il **termine utile per la proposizione del ricorso**, in luogo di sessanta giorni dalla notifica; la sospensione automatica prevista dalla legge non opera in caso di **accertamenti definitivi**, anche in **seguito a giudicato**, nonché in caso di **recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione**.

Con l'**articolo 6** dello schema si intendono **semplificare** e cadenzare **gli adempimenti del contribuente** potenzialmente **truffato** in caso di **omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario**, a tal fine sostituendo l'articolo 1 della legge n. 423 del 1995.

Viene eliminata la norma che subordina la sospensione del pagamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;

nel caso di provvedimento definitivo di assoluzione del professionista, si stabilisce che **non vi è una maggiorazione delle sanzioni** a carico del contribuente. Viene **ampliato** il periodo di **sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza** previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione.

Con l'**articolo 7** si **sostituisce** integralmente l'**articolo 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990**, recante il Testo unico delle imposte di successione e donazione, allo scopo di **uniformare** le disposizioni sul **pagamento** e la **rateizzazione dell'imposta di successione** alle altre proposte di modifica normativa avanzate col provvedimento in esame, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati, dei controlli formali e dell'accertamento con adesione.

Viene inoltre recepito nell'ambito del richiamato TU quanto previsto dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (anch'esso introdotto dal provvedimento in esame, all'articolo 3 dello schema cui si rinvia) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Con l'**articolo 8** si introduce un periodo all'interno dell'articolo 31, comma 1 del D.L. n. 78 del 2010 in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di **consentire il rimborso delle eventuali eccedenze** di credito **utilizzate in compensazione** secondo le regole previste dalle **singole leggi d'imposta**.

L'**articolo 9** intende riformare il **vigente sistema della remunerazione del servizio nazionale della riscossione (cd. aggio)**.

Il principio generale è che venga **riconosciuto** agli agenti della riscossione il **ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione** commisurati al **costo di funzionamento del servizio**.

La norma proposta rimodula i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, cui affluiranno tutte le somme dovute dai debitori.

In sostanza, l'**onere di riscossione** che grava sui debitori iscritti a ruolo passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al **sei per cento** (abbattuto del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli **oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive** e quelli necessari **per la notifica della cartella di pagamento** o degli altri atti di riscossione.

Anche gli **enti creditori** contribuiscono alla remunerazione del sistema con una **quota percentuale del riscosso** di competenza.

Con l'**articolo 10** si intende apportare alcune **modifiche** alla **vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo**, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

In sintesi:

- per **ottenere la dilazione** è sufficiente che il **contribuente dichiari** di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a **cinquantamila euro**, la dilazione **può essere concessa** se il **contribuente documenta** la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**;
- si chiarisce che è possibile iscrivere **fermo amministrativo** di **beni mobili registrati**, al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di **mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione**;
- viene chiarito il **regime delle azioni esecutive** e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;
- è abbassato da otto **a cinque** il numero di **rate non pagate** che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di **accedere a un nuovo piano di rateazione** anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

L'**articolo 11** modifica la disciplina **dell'annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria**, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle **singole leggi di imposta**.

L'**articolo 12** intende **razionalizzare e uniformare** la disciplina delle **sospensioni** disposte in occasione di **eventi eccezionali**.

Si prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente **sospesi**, per il medesimo periodo, **tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali**, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i **termini di prescrizione e decadenza** relativi **all'attività degli uffici** finanziari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, **sono prorogati** fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

L'**articolo 13** introduce una **complessiva revisione** della **misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo**.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'**intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento**, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli **interessi di mora** si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la **misura del tasso di interesse** può essere **rideterminata annualmente** con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 14 dello schema** reca la **disciplina transitoria**, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

Articolo 1
(Modifiche alla sospensione legale della riscossione)

L'**articolo 1** dello schema in esame novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della **sospensione legale della riscossione**, previsto **dall'articolo 1, commi 537 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228**.

In sintesi:

- si **sopprime** la norma che consente di esperire la **procedura di sospensione legale** in presenza di "**qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso**", al fine di evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; **le ipotesi di sospensione legale** della riscossione sono dunque **tipizzate ex lege**;
- viene **soppresso il termine dilatorio** di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione;
- si chiarisce che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta **sospeso il termine di duecento giorni decorso** il quale il **pignoramento perde efficacia**;
- si **vieta** espressamente la **reiterazione della dichiarazione** del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione;
- viene sancito che **l'annullamento del ruolo non opera** in presenza di **motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati** al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

Le norme in esame intendono attuare il **principio di delega** previsto **dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23**, che prevede una **complessiva razionalizzazione** e sistematizzazione della disciplina **dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi**.

Accanto alle norme della legge di stabilità 2013, dunque, viene modificato - a scopo di coordinamento - l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per la **decorrenza** delle modifiche in commento, si veda la scheda di lettura relativa l'articolo 14, comma 1 dello schema in esame.

L'attuale disciplina della sospensione legale della riscossione

L'articolo 1, commi da 537 a 545 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) reca norme volte, nel complesso, a **semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente**, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

In particolare (comma 537), gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi **dal 1° gennaio 2013** hanno l'**obbligo di sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme **iscritte a ruolo o affidate**, ove intervenga una **dichiarazione del debitore**, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest'ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 538.

Per sospendere le procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo **atto di riscossione utile** o di un **atto della procedura cautelare o esecutiva** eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all'agente della riscossione una **dichiarazione** - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli **atti emessi dall'ente creditore** prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- da **prescrizione o decadenza** del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- da un **provvedimento di sgravio** emesso dall'ente creditore;
- da una **sospensione amministrativa** comunque concessa dall'ente creditore;
- da una **sospensione giudiziale**, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un **pagamento** effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data **antecedente alla formazione del ruolo** stesso, in favore dell'ente creditore;
- da qualsiasi altra **causa di non esigibilità** del credito sotteso.

Si rammenta che **Equitalia**, con proprio provvedimento amministrativo, aveva previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisse l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notificasse l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella **direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10**, anche dagli Agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o

giudiziale, indipendentemente se l'Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall'ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall'ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

Ai sensi del comma **539**, entro **dieci giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della **sospensione** o dello **sgravio** direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori **sessanta giorni** l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e può:

- **confermare** al debitore la **correttezza** della documentazione prodotta e contestualmente **trasmettere** in via telematica all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;
- **avvertire** il debitore **dell'inidoneità** di tale documentazione a mantenere la riscossione sospesa, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il **comma 540** prevede che, ove l'ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta - e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell'incaricato della riscossione, decorsi **220 giorni** dalla data di **presentazione della dichiarazione del debitore** allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono **annulate di diritto**; **l'agente della riscossione** è considerato **automaticamente scaricato** dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

Ai sensi del successivo comma **541**, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la **sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute**, con un importo minimo di 258 euro.

Ai sensi del **comma 542**, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma **543** dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le

dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione **prima** della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Il **comma 544** prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di **debiti** fino a **mille euro**, intrapresa successivamente al 1° gennaio e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, **non** si possa procedere alle **azioni cautelari ed esecutive** prima del decorso di **centoventi giorni dall'invio**, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle **iscrizioni a ruolo**. Tuttavia tale disposizione non si applica alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (articolo 10, comma 1 della legge n. 161 del 2014).

La **direttiva di gruppo n. 2 dell'11 gennaio 2013, prot. n. 2013/500 di Equitalia Spa** ha chiarito alcuni punti relativi all'attuazione della predetta disciplina, anzitutto mediante la predisposizione di apposito modello per la presentazione dell'istanza del debitore, con possibilità - nel caso di istanze incomplete – di contattare il debitore.

Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, sono considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.

L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore.

La sospensione può essere richiesta anche per via telematica, attraverso il [sito istituzionale di Equitalia Spa](#).

Le modifiche apportate dallo schema in esame

La **lettera a) del comma 1 sopprime la lettera f) del comma 538**, che consente di esperire la procedura di **sospensione legale** in presenza di **“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”**. Si intende dunque evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie e che dunque si faccia un uso strumentale dell'istituto.

A titolo esemplificativo, la Relazione illustrativa in particolare richiama l'uso dell'istituto per invocare la pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non

riscuotibilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 682-683 della legge 190/2014, delle quote inferiori a trecento euro.

La **lettera b) del comma 1, al n. 1)** modifica il **comma 539** al fine di **sopprimere il termine** ivi previsto, pari a sessanta giorni, decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza.

In luogo della conferma al debitore della correttezza della documentazione prodotta, l'ente creditore deve comunicare al debitore direttamente **l'esito dell'esame della dichiarazione** (in luogo della correttezza o inidoneità della documentazione prodotta). Inoltre, si chiarisce che l'invio deve avvenire tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (nel testo vigente, la prima modalità ammessa per la comunicazione è la raccomandata AR, seguita dalla PEC). Resta ferma la necessità di comunicare al concessionario il provvedimento di sgravio o sospensione, ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Si segnala al riguardo che la Relazione illustrativa fa riferimento ad una disposizione secondo cui la presentazione della dichiarazione da parte del debitore dovrebbe avvenire solo con modalità telematiche, ma nell'articolo siffatta norma non è presente.

La **lettera b) del comma 1, al n. 2)** aggiunge un periodo al **comma 539** volto a chiarire che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta **sospeso il termine di duecento giorni decorso** il quale il **pignoramento perde efficacia**, come previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la **lettera c) del comma 1** si introduce il **comma 539-bis**, ai sensi del quale viene chiarito che **non è ammessa la reiterazione della dichiarazione** atta a sospendere la riscossione; essa, comunque, **non sospende le iniziative finalizzate alla riscossione**.

Con la **lettera d) del comma 1** si inserisce un periodo alla fine del comma 540, al fine di chiarire che **l'annullamento del ruolo non opera** in presenza di **motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati** al comma 538, ovvero nei casi di:

- a) sospensione giudiziale;
- b) sospensione amministrativa;
- c) sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

Il **comma 2** dell'articolo 1 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 49 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nella formulazione vigente, l'articolo 49 al comma 1 sancisce il principio generale per cui l'agente della riscossione procede, per la riscossione delle somme non pagate, ad espropriazione forzata in base al ruolo.

E' fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione (rilasciata ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 49), l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore; l'agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

In sintesi, ai sensi del comma 1-*bis* i pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione, che deve rilasciare al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario. Il comma 1-*ter* demanda a norme secondarie le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* e l'approvazione del modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. Il comma 1-*quater* prevede che, nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-*bis*, l'agente abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.

La lettera a) del comma 2 espunge dall'articolo 49, comma 1, il **riferimento al diritto del debitore di fornire prove documentali dell'avvenuto pagamento o dello sgravio** (per coordinamento con l'istituto della sospensione legale della riscossione di cui *supra*). Analogamente (**comma 2, lettera b)**) è abrogato il comma 1-*bis*, secondo periodo (relativo al rilascio da parte dell'ente creditore, in triplice copia, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio), nonché i menzionati commi 1-*ter* e 1-*quater*.

Articolo 2

(Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate)

L'**articolo 2** del provvedimento intende rendere **omogenea** la disciplina della **rateazione** delle somme dovute **a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitivi dell'accertamento**, nonché a **semplificare** gli **adempimenti** del contribuente, in coerenza con i **principi di delega di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014**.

Ai sensi del richiamato comma 5, il legislatore delegato ha disposto l'**ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari**, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. Il Governo nell'attuare tale delega deve:

- **semplificare** gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- consentire la possibilità per il contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento (cd. "accertamento esecutivo") di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, **eliminando le differenze** tra la **rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso**, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la **rateazione** delle somme richieste in conseguenza di **comunicazioni di irregolarità** inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
- procedere ad una complessiva **armonizzazione** ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari, anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateazione;
- procedere ad una **revisione della disciplina sanzionatoria**, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Numerose disposizioni oggi **incentivano il contribuente a rateizzare i debiti tributari** (anche tramite l'eliminazione, per quanto possibile, dell'obbligo di prestare idonea garanzia per accedere al beneficio). Nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà è prevista la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte in 120 rate mensili. Inoltre è stato ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributari (articolo 52 del D.L. n. 69 del 2013). In precedenza, l'articolo 1 del D.L. n. 16 del 2012 aveva consentito di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione. La possibilità di rateizzare i debiti si

applica anche nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Il [decreto del MEF 6 novembre 2013](#), in attuazione del richiamato articolo 52, ha individuato quattro tipi di piani di rateizzazione: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate). Per accedervi, coloro che beneficiano di regimi semplificati devono avere un rapporto tra la rata e il reddito superiore al 20%. Le altre imprese, invece, devono avere un rapporto superiore al 10% tra rata e valore della produzione; inoltre, l'indice di liquidità dell'impresa deve essere compreso tra 0,50 e 1. Al decreto sono allegate due tabelle che specificano il numero di rate concedibili all'aumentare del rapporto tra rata e reddito. La proroga è possibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Gli interessati possono optare per la richiesta di un piano ordinario (72 rate) o straordinario (fino a 120). In questo caso, però, devono ricorrere le stesse condizioni richieste per ottenere la prima rateazione straordinaria. E' possibile chiedere rate variabili di importo crescente solo per i piani di rateazione o di proroga ordinari. I contribuenti che sono **decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali** non oltre il 22 giugno 2013 possono richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un **nuovo piano di rateazione** (articolo 11-bis del D.L. n. 66 del 2014). L'ulteriore rateazione potrà arrivare fino a **72 rate** mensili, non sarà prorogabile e i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Il Governo, rispondendo all'interrogazione in Commissione finanze n. 5-03065 del 25 giugno 2014, ha fornito i dati di dettaglio dei **piani di rateazione straordinari concessi** fino al gennaio 2014, forniti da Equitalia. Sul totale delle rateazioni richieste nell'anno 2014 (circa 370 mila) solo una percentuale inferiore all'uno per cento non ha trovato accoglimento.

La **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 710) consente alle **associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro** – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che svolgono attività sportive dilettantistiche e che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti IRES, IRAP ed IVA, di poter chiedere, entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti.

Il **D.L. n. 192 del 2014** (articolo 10, comma 12-quinquies) ha previsto la possibilità di chiedere un **nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali** ai contribuenti decaduti dal beneficio fino al 31 dicembre 2014 che presentino **richiesta entro il 31 luglio 2015**. A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

In estrema sintesi, le norme in esame:

- per quanto riguarda le **rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni**, elevano da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro;

- per quanto riguarda la **rateazione** delle somme dovute per effetto **dell'accertamento con adesione, abbassano la soglia** per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da **51.646 a cinquantamila euro**. Si specifica che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- **modificano l'impianto normativo relativo** al caso di **acquiescenza** del contribuente, tra l'altro prevedendo **l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza**, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni;
- **disciplinano** con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di **acquiescenza**.

Rateazione di somme dovute ad esito di controlli automatici e formali

Il **comma 1** dell'articolo 2 in esame intende **sostituire** il vigente **articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462**, che si occupa di **rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni**.

Ai sensi delle norme vigenti, le somme dovute a seguito dei controlli automatici (da versare mediante delega) e quelle dovute a seguito di controlli formali delle dichiarazioni possono essere versate in un numero massimo di **sei rate trimestrali** di pari importo, ovvero, **se superiori a cinquemila euro**, in un numero massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dei controlli; sulle successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Si prevede che il mancato pagamento tempestivo della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

In caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, viene iscritta a ruolo, a titolo definitivo, la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) da commisurare alla rata versata in ritardo, nonché gli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2015) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo così previste deve essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Le norme suesposte si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione dell'esito dei controlli automatici (prevista dall'articolo 1,

comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

E' possibile stabilire che le rate siano di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 3-*bis*, in primo luogo (novellando il comma 1 dell'articolo) il numero delle rate per gli **importi inferiori o pari a cinquemila euro** viene **elevato** da sei a **otto**, fermo restando il numero massimo di venti rate, ove si superi detta soglia.

Viene espunto dalla disposizione (comma 2, ex comma 3) il riferimento al tasso di interesse al 3,5 per cento annuo.

Si rammenta che, l'articolo 5, comma 2 del D.M. 21 maggio 2009, che reca la razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi (secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, l. n. 244 del 2007), chiarisce che si applica il tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall'articolo 3-*bis*, comma 3.

Tale scelta sembra coerente con quanto previsto dallo schema di decreto in commento che, all'articolo 13, reca una complessiva unificazione della misura degli interessi dovuti per ogni tipo di tributo.

Il **nuovo comma 3** rinvia, per l'inadempimento nei pagamenti rateali, alle disposizioni di cui **all'articolo 15-ter** del medesimo D.P.R. n. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame (per cui si veda *infra*); in particolare, il comma 1 di tale articolo ripropone la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva. Si stabilisce che in tali ipotesi, oltre alla decadenza dalla rateazione, le residue somme dovute a titolo di imposta, gli interessi e le sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.

L'ipotesi di pagamento tardivo non è riproposta nell'articolo 3-*bis* in quanto confluisce nell'introdotta articolo 15-*ter*, al comma 5, che intende uniformare le conseguenze per i diversi tipi di rateazione: si dispone in tal caso l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, del 30 per cento della somma dovuta (commisurata all'importo pagato in ritardo) e dei relativi interessi. Il successivo comma 6 chiarisce che l'iscrizione a ruolo per adempimento tardivo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di pagamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Il novellato **comma 4** ripropone l'estensione delle suddette norme alle somme da versare a seguito di controlli automatici, per redditi soggetti a tassazione separata.

Non viene riproposto il vigente comma 5 dell'articolo 3-*bis*, che fissa un termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo per pagamenti

omessi o tardivi, ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Non è riproposta, altresì, la possibilità di un piano di rateazione a importi decrescenti (articolo 3-bis, comma 6-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Per la **decorrenza** delle modifiche in commento, si veda **l'articolo 14, comma 2 dello schema**.

Rateazione nel caso di accertamento con adesione

Il **comma 2 dell'articolo 2** in commento **sostituisce l'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997**, che si occupa della **rateazione** delle somme dovute per effetto dell'**accertamento con adesione**.

In merito si rammenta che la **legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 637 a 640 della legge n. 190 del 2014)** ha modificato sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme previgenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate - a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il “ravvedimento” sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario. Le norme chiariscono tuttavia che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Inoltre, con finalità di rendere coerente il nuovo “ravvedimento” con l'attuale impianto normativo sono **eliminati gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione** ai contenuti dell'invito al contraddittorio e dell'adesione ai processi verbali di constatazione, con **efficacia differita agli atti notificati o consegnati dal 31 dicembre 2016**. Sono coerentemente modificati i relativi impianti sanzionatori: tuttavia, l'abrogazione delle disposizioni in **materia di sanzioni** in sede di acquiescenza si applicherà agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal **1° gennaio 2016**.

Ai sensi del **vigente articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997**, il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione del relativo atto, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite l'agente della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 51.646 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento. Sull'importo delle rate successive

sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento del *quantum* non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il **novellato articolo 8** mantiene fermo il termine per il versamento del *quantum* dovuto per effetto dell'accertamento con adesione (venti giorni dalla redazione dell'atto), espungendo il riferimento alla delega bancaria o al versamento all'agente della riscossione.

Viene mantenuto il numero delle rate che possono essere versate dal contribuente: otto rate trimestrali di pari importo, o al massimo sedici rate trimestrali. La **soglia** per accedere ad un numero superiore di rate (al massimo sedici) viene abbassata da 51.646 a **cinquantamila euro**. Resta fermo il termine per versare la prima rata (venti giorni dall'atto di accertamento) e viene specificato che le **rate successive alla prima** devono essere versate entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Resta fermo il calcolo degli interessi sull'importo delle rate successive alla prima, computati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Fermo restando il termine per l'invio della quietanza agli uffici, viene espunta dall'articolo 8 la disciplina delle conseguenze del mancato pagamento delle rate, in quanto – analogamente a quanto avviene per l'articolo 3 – confluisce nella **disciplina generale** di cui al **nuovo articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973**, introdotto dalle norme in esame (articolo 3 dello schema), richiamato dal **novellato comma 4 dell'articolo 8**.

Il **comma 2 del nuovo articolo 15-ter** ripropone la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; in tal caso sono inoltre iscritti a ruolo i residui importo dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del trenta per cento del *quantum* non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), **aumentata della metà** (in luogo del raddoppio attualmente previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

L'ipotesi di **pagamento tardivo** è prevista invece nell'introdotta articolo 15-ter al comma 5: si dispone in tal caso l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, del 30 per cento della somma dovuta (commisurata all'importo pagato in ritardo) e dei relativi interessi. Il successivo comma 6 chiarisce che l'iscrizione a ruolo per adempimento tardivo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di pagamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Per quanto attiene alle **modalità di versamento delle somme dovute**, le norme rinviano **all'articolo 15-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997**, aggiunto dal successivo comma 3 dell'articolo 2 in esame, ai sensi del quale il **pagamento** si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in sostanza, **con F24**) e con le modalità di cui all'articolo 19 del medesimo provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo. L'articolo 15-bis, comma 2 consente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di stabilire ulteriori modalità di versamento.

Si ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Il successivo articolo 19 del provvedimento menzionato disciplina il pagamento mediante delega a banca o intermediario (modello F24).

Nell'ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal provvedimento in esame (per cui *cfr. supra e infra*).

Per la decorrenza delle norme in esame si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 14, comma 3 dello schema.

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'accertamento con adesione

Il **comma 3** dell'articolo 2 apporta modifiche all'impianto sanzionatorio previsto nel caso di rinuncia del contribuente ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione (cd. **acquiescenza**).

In particolare, le norme vigenti (**articolo 15, comma 1** del D.Lgs. n. 218 del 1997) prevedono – tra le altre ipotesi – che la **sanzione** prevista per **l'insufficiente dichiarazione di valore ai fini dell'imposta di registro** sia **ridotta a un terzo**, se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 131 del 1986, ove il valore definitivamente accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal **cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta**. Per alcuni beni e diritti (in particolare concernenti **beni immobili**), la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

Per effetto delle disposizioni in esame (**lettera a), n. 1) del comma 3**) la suesa posta **riduzione a un terzo**, per rinuncia all'impugnazione **si estende anche alle sanzioni previste per** la fattispecie di **occultazione di corrispettivo**, prevista all'articolo 72 del richiamato D.P.R. n. 131 del 1986; tale norma prevede che, se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto tuttavia l'importo della sanzione eventualmente irrogata per insufficiente dichiarazione di valore.

Le disposizioni vigenti (sempre secondo il comma 1 dell'articolo 15) prevedono un'analoga riduzione a un terzo in materia di imposta di successione e donazione, ove l'accertamento che si rinuncia a impugnare riguardi la **fattispecie di omissione di dichiarazione** (articolo 50 del D.P.R. n. 131 del 1986), nella quale ipotesi è dovuta una sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; ove non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 1033 euro.

Per effetto delle modifiche in commento (**lettera a), n. 2) del comma 3**) la **riduzione della sanzione a un terzo** viene **estesa** anche alla fattispecie del successivo **articolo 51**, ovvero al caso di **infedeltà della dichiarazione**, fattispecie che si verifica se si omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li si indica in maniera infedele, ovvero si espongono passività in tutto o in parte inesistenti. In tale ipotesi la sanzione amministrativa va dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

Il richiamato articolo 51 reca specifiche disposizioni in cui la sanzione non si applica, nonché (comma 3) una riduzione delle sanzioni (in misura che va da 258 a 1033 euro) ove l'omissione o l'infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, ovvero se non sono allegati alla dichiarazioni i documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione di altre imposte, ovvero ancora nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

La **lettera b) del comma 3** apporta modifiche di coordinamento al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al fine di renderlo coerente con l'articolo 8 del medesimo provvedimento, come novellato dal comma 2 dell'articolo in esame.

La lettera c) del comma 3 aggiunge all'articolo 15 il **comma 2-bis.1**, che **estende le agevolazioni** legate **all'acquiescenza** disposte dall'articolo 15 (le quali, come visto in precedenza, consistono nella riduzione delle sanzioni a un terzo) anche all'ipotesi in cui si **rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione** emesso a seguito della **decadenza dalle agevolazioni** in materia di **imposta di registro sulle "prime case" non di lusso** (indicate nella Nota II-bis dell'articolo 1, Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), e da quelle disposte **in favore della piccola proprietà contadina** (dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194).

In sintesi, la richiamata Nota stabilisce una misura agevolata dell'imposta di registro (al 2 per cento, in luogo del 9 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero le altre agevolazioni di legge per la prima casa. 2. In caso di cessioni soggette ad IVA le predette dichiarazioni possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto di pertinenze della prima casa.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

L'articolo 2, comma 4-*bis* del D.L. n. 194 del 2009, con l'intento di favorire la piccola proprietà contadina, assoggetta gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa (200 euro) ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Per la decorrenza delle norme in esame si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 14, comma 3 dello schema.

Modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di acquiescenza

Il comma 4 dell'articolo in commento introduce l'**articolo 15-*bis* nel D.Lgs. n. 218 del 1997**, allo scopo di **disciplinare** – come rilevato in precedenza – con **modalità univoche** il pagamento delle **somme rateizzate** successivamente **all'accertamento con adesione** e delle **sanzioni ridotte** a seguito di **rinuncia all'impugnazione degli accertamenti**.

In particolare (**comma 1 dell'articolo 15-*bis***) **tali pagamenti** saranno effettuati mediante i versamenti unitari con delega di pagamento agli istituti bancari (ai sensi degli articoli 17 e 19 del D.Lgs. n. 218 del 1997), fatte salve le ipotesi in cui **il pagamento sia diverso** in ragione del **tipo di tributo**.

Si ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Il successivo articolo 19 del provvedimento menzionato disciplina il pagamento mediante delega a banca o intermediario (modello F24).

Si demanda (comma 2) ad un D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire **ulteriori modalità di versamento**.

Per la decorrenza delle norme in esame si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 14, comma 3 dello schema.

Articolo 3

(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)

L'**articolo 3** dello schema intende attuare i principi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge delega, in particolare procedendo ad una **revisione della disciplina sanzionatoria** in materia di **rateizzazione dei debiti tributari**, a tal fine **prevedendo** che **ritardi di breve durata** ovvero **errori di limitata entità** nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono **razionalizzati e differenziati gli inadempimenti** relativi al **pagamento rateale** (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è **introdotta l'ipotesi di "lieve inadempimento"** in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene **esplicitata** la possibilità del contribuente di avvalersi del **ravvedimento operoso** evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

In particolare, al D.P.R. n. 602 del 1973 viene aggiunto (**comma 1 dell'articolo 3**) **un articolo 15-ter**, che disciplina in modo **univoco** le **conseguenze dell'inadempimento** nel pagare le somme dovute a seguito **dell'attività di controllo** dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 1 dell'articolo 15-ter** – come già in precedenza rilevato – disciplina le conseguenze derivanti **dall'inadempimento** delle norme concernenti le rateazioni di **somme dovute** a seguito di **controlli automatici** e **controlli formali** sulle dichiarazioni, disciplinata dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, novellato dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame.

Il vigente articolo 3-*bis* prevede la decadenza in caso di mancato pagamento tempestivo della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Nel caso tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si verifica l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione applicabile, salvo che il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

La nuova disciplina prevede che il **mancato pagamento** della **prima rata** entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito del controllo, ovvero di una delle **rate diverse dalla prima** entro il

termine di pagamento della rata successiva, comporta **la decadenza dal beneficio** della rateazione e **l'iscrizione a ruolo dei residui importi** dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Il **comma 2** dell'articolo 15-ter disciplina l'ipotesi di **rateazione a seguito dell'accertamento con adesione**, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, come sostituito dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento in commento.

Ai sensi della disciplina vigente, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

Le norme proposte prevedono che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al **trenta per cento** degli importi non versati, **aumentata della metà** e **applicata sul residuo importo** dovuto a titolo di imposta.

Il **comma 3** definisce il cd. **inadempimento lieve**, che **non** comporta la **decadenza** se è dovuto a:

- insufficiente versamento di una rata per una **frazione non superiore al 3 per cento** e, in ogni caso, a **10.000 euro**;
- **tardivo versamento della prima rata**, non superiore a **cinque giorni**.

Il **comma 4** estende il lieve inadempimento anche al caso in cui si versino in un'**unica soluzione** le **somme dovute** a seguito di **controlli automatici** e di **controlli formali** (rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462), ovvero di versamento in **unica soluzione** o della **prima rata** delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Il **comma 5** disciplina le conseguenze del lieve inadempimento che, ai sensi del menzionato comma 3, non comporta decadenza dal beneficio di rateazione. In tali ipotesi, nonché nel caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima (pur sempre, però, entro il termine di pagamento della successiva) la **frazione non pagata è iscritta a ruolo, così come una sanzione pari al trenta per cento degli importi non versati** (articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, già menzionato in precedenza) e dei **relativi interessi**.

Infine, il **comma 6** stabilisce **in via generale** che l'iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente si avvale del **ravvedimento operoso** entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di versamento in unica soluzione, entro **90 giorni dalla scadenza**.

Per la decorrenza delle norme in esame si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 14, comma 4 dello schema.

Articolo 4

(Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari)

L'**articolo 4** reca disposizioni concernenti **la notifica delle cartelle di pagamento**, in particolare raggruppando in un unico articolo di legge **anche i termini speciali** di notifica delle cartelle **introdotti** nel caso di **crisi aziendale o crisi del debitore persona fisica**.

In merito occorre ricordare che il **decreto-legge n. 83 del 2015**, all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge al momento della redazione del presente lavoro, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.

Sono previste disposizioni che introducono **facilitazioni per l'accesso al credito** da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione; **maggiore competitività nel concordato preventivo**, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore; un **nuovo accordo di ristrutturazione** dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti; **un'azione revocatoria semplificata** per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata; più stringenti requisiti per i **curatori** nel fallimento nonché la possibilità di **rateizzare il prezzo** delle vendite e degli altri atti di liquidazione; una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo; una serie di novità in materia di **esecuzione forzata** con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive); **disposizioni in materia fiscale** volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap; modifiche della disciplina del **processo civile telematico**.

Nella legge di delega fiscale (legge n. 23/2014) non vi è uno specifico criterio di delega che riguardi la riscossione nelle materie disciplinate dalle norme in commento.

La Relazione illustrativa rappresenta, al riguardo, che le norme proposte rispondono sia ad esigenze di ordine sistematico (comma 1, lettera a)) che alla necessità di assicurare la pretesa tributaria a fronte delle procedure che si attivano nel caso di crisi aziendale o di ipotetica insolvenza del contribuente.

La Relazione illustrativa chiarisce che le norme così introdotte intendono scongiurare il rischio che, nelle more dell'esecuzione del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, in assenza di un'espressa previsione di legge che esclude l'operatività della decadenza, venga a scadenza il termine per la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme oggetto di certificazione dell'Ufficio non iscritte a ruolo o affidate all'agente riscossione. Si afferma infatti che, in

caso di risoluzione o di annullamento del concordato o dell'accordo o di revoca di diritto di quest'ultimo, infatti, il credito tributario dovrà essere recuperato nel suo originario ammontare - al netto degli eventuali versamenti effettuati - con le ordinarie procedure per la riscossione coattiva. Le tempistiche per il perfezionamento delle procedura e per l'esecuzione dei pagamenti (generalmente con dilazioni di lunga durata) risultano, tuttavia, incompatibili con il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento con evidente pregiudizio degli interessi erariali, tenuto conto l'inosservanza del suddetto termine determina, per l'Amministrazione finanziaria, la perdita del diritto di esigere il credito tributario non riscosso. Con le disposizioni in esame si intende dunque garantire la pretesa tributaria contro il rischio di inesigibilità, in linea con la disciplina fallimentare che all'articolo 168, secondo comma, prevede genericamente che a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo le scadenze non si verificano.

In sintesi, **l'articolo 4** disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici **termini di notifica** delle cartelle in **caso di crisi aziendale e della persona fisica** (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- a) del **terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, nonché del **quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta** per le somme che risultano dovute a titolo di TFR o pensione;
- b) del **quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **controllo formale**;
- c) del **secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo**, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** introduce **la lettera c-bis)** all'articolo 25, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973, al fine di disciplinare i **termini** per la **notifica delle cartelle di pagamento** per le somme dovute in seguito agli **inadempimenti** di pagamenti rateali (conseguenti ai controlli automatici, formali, all'accertamento con adesione) **di cui all'articolo 15-ter** del D.P.R. n. 602 del 1973 che, come si è visto in precedenza, viene introdotto dall'articolo 3 dello schema in commento.

Per dette cartelle la notifica avviene entro il **31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di **scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione**.

La **lettera b)** del **comma 1** inserisce due commi nel predetto articolo 25.

In primo luogo, con l'inserimento del **comma 1-bis** si disciplinano specifiche ipotesi di notifica delle cartelle di pagamento a seguito di **crisi aziendale o personale** (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento, fallimento).

Per i **crediti anteriori** alla data di **pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo**, se tali crediti **non sono ancora iscritti a ruolo**, la notifica dovrà essere effettuata entro il **31 dicembre del terzo anno successivo (comma 1-bis, lettera a))**:

- alla pubblicazione del decreto che **revoca l'ammissione al concordato preventivo** ovvero ne **dichiara la mancata approvazione**, ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

In estrema sintesi, **l'articolo 173 l. fall.** prevede che sia il commissario giudiziale, ove accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, a riferirne immediatamente al tribunale, che apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. Il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza. Ai sensi **dell'articolo 179 l. fall.**, ove nei termini di legge non si raggiungano le maggioranze dei creditori richieste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale che, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato; ove ne ricorrano i presupposti di cui agli articoli, si dichiara il fallimento del debitore;

- alla pubblicazione della **sentenza** che dichiara la **risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'articolo 186 l. fall. consente a ciascuno dei creditori di richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, salvo l'inadempimento di scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Tali norme non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Ai sensi **dell'articolo 137** della legge fallimentare, si può richiedere la risoluzione del concordato se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato; la sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Inoltre (**articolo 138 l. fall.**) il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero

sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

Per quanto invece riguarda (**comma 1-bis**, lettera **b**) i crediti rientranti **nell'accordo di ristrutturazione dei debiti** (di cui all'articolo 182-bis l. fall.), **non ancora iscritti a ruolo** alla data di presentazione della **proposta di transazione fiscale** (di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, l. fall.), la notifica della cartella avviene entro il **31 dicembre del terzo anno successivo** al termine previsto dalla transazione fiscale medesima per i pagamenti agli enti creditori (settimo comma dell'articolo 182-ter), ovvero alla **pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo**.

L'**accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis, l. fall.) è uno strumento per il risanamento dell'impresa in crisi cui si ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare un percorso che porti verso il risanamento. Esso si fonda su un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che attesti la veridicità e la fattibilità, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori. Il contenuto dell'accordo con i creditori aderenti, anche di **crediti tributari e previdenziali**, è liberamente determinabile, mentre ai creditori non aderenti all'accordo si deve assicurare l'integrale pagamento nei termini fissati dalla legge. Per facilitare l'utilizzo di questo tipo di accordo l'impresa può fare una richiesta di preaccordo (o proposta di accordo) ottenendo l'applicazione anticipata delle tutele e vedendosi assegnata un termine per depositare i documenti. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, quindi, sono caratterizzati da **due fasi**: quella propriamente stragiudiziale, nella quale il debitore negozia con i creditori la propria situazione debitoria e nella quale, in sostanza, è rimesso all'autonomia delle parti trovare, qualora sia possibile, un accordo; e quella giudiziale, in cui l'accordo necessita dell'omologazione dell'autorità giudiziaria per essere produttivo di ulteriori effetti legali: omologa che può essere concessa sulla base di una valutazione discrezionale di attendibilità del piano di riorganizzazione dell'impresa come illustrato nell'apposita relazione. L'accordo di ristrutturazione dei debiti non determina l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio, e non vi è alcun obbligo di rispettare la c.d. "*par conditio creditorum*" tra i creditori e non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori, non ha una efficacia vincolante verso tutti i creditori, ma solo nei confronti degli aderenti. Per questo motivo gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una procedura concorsuale.

Con il piano per l'ammissione al concordato preventivo (ai sensi dell'articolo 182-ter l. fall. che disciplina la cd. **transazione fiscale**) il debitore può proporre il **pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi** amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria e anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i

tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto che ammette al concordato preventivo, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti di legge. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dalla legge per aderire alla proposta di concordato. Per i tributi iscritti a ruolo e già consegnati all'agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi oggetto di transazione fiscale.

Il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore

dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

La **transazione fiscale** conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è **revocata di diritto** se il debitore non esegue integralmente, entro **90 giorni dalle scadenze previste**, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La **lettera c)** del **comma 1-bis**, disciplina i termini di **notifica** delle cartelle di pagamento nel caso di accordi di composizione della **crisi da sovraindebitamento** o della **proposta di piano del consumatore**.

Si rammenta che l'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a "una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la **definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni**. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari; da ultimo, il D.L. 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori. Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

La legge n. 3 del 2012 delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato.

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell'**accordo con i creditori**, su proposta del debitore, sulla base di un **piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei**. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo, che presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'**omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore**.

La legge del 2012 prevede il coinvolgimento degli "**organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**". Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

In particolare, per i **crediti non ancora iscritti a ruolo**, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della **crisi da sovraindebitamento** o della proposta di piano del consumatore, la **notifica** avviene entro il **31 dicembre del terzo anno successivo**:

- 1) alla pubblicazione del **decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo** di composizione della **crisi da sovraindebitamento**, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la **cessazione degli effetti dell'accordo**, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012.

Ai sensi del richiamato articolo 14, l'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, solo nelle seguenti ipotesi: quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

L'articolo 11 al comma 5 prevede che l'accordo cessi, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, l'obbligatorietà dell'accordo per tutti i creditori viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento di alcuni crediti (tra cui i crediti impignorabili);

- 2) alla **pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore**, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

L'articolo 11, comma 5 dispone che l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Un effetto tipico del piano di sovraindebitamento è che, dalla data della sua omologazione, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12-ter, comma 4 sopra richiamato, tali effetti non si producono nel caso di mancato pagamento dei titolari di alcuni crediti (tra cui quelli impignorabili).

L'introdotta **comma 1-ter dell'articolo 25** prevede che, ove **successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione** dei debiti sia **dichiarato il fallimento** del debitore, il concessionario della riscossione possa procedere **all'insinuazione al**

passivo fallimentare (ai sensi dell'articolo 87, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973), **senza necessità di notificare la cartella di pagamento**.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 87 prevede che, se il debitore è dichiarato fallito ovvero è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura.

Articolo 5 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

L'**articolo 5** modifica la disciplina del cd. **accertamento esecutivo**, **introdotto dall'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010**, in linea con le previsioni della legge delega (articolo 6, comma 5, lettera *b*) della legge n. 23 del 2014) volte a consentire al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della **dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione**, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di **obiettiva difficoltà**.

L'accertamento esecutivo

L'articolo 29, comma 1 del D.L. 78/2010 ha previsto la concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione, per alcune tipologie di atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Ai sensi della suddetta disposizione, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

In particolare, trascorsi **sessanta giorni dalla notifica**, l'accertamento diventa esecutivo (articolo 29, comma 1, lettera *b*)). Dal 61° giorno dalla notifica dell'atto le somme dovute saranno maggiorate dell'interesse di mora; il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, nonché l'aggio per l'agente della riscossione, saranno a carico del contribuente (articolo 29, comma 1, lettera *f*));

Decorsi ulteriori trenta giorni (articolo 29, comma 1, lettera *b*)), quindi **novanta giorni dalla notifica**, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è **affidata in carico** agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione non avviene in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, ovvero quando gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico, vengono a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Ove il contribuente faccia istanza di sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato (ai sensi del citato articolo 47 del D.Lgs. 546/1992) l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla notifica dell'istanza stessa. La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Secondo la **disciplina vigente**, la **dilazione del pagamento** può essere concessa solo **dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione** (articolo 29, comma 1, lettera *g*)). In ogni caso l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni, decorrenti dall'affidamento in carico del credito all'agente della riscossione. Tale

sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera neppure se l'agente della riscossione, successivamente alla "ricezione" del credito, è a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

Trascorso il predetto termine di sospensione, l'agente della riscossione procede quindi ad espropriazione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle (già esposte) disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. In particolare, l'esibizione dell'estratto degli atti di "accertamento esecutivo", ai fini dell'espropriazione forzata, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Dunque il contribuente:

- all'atto della ricezione dell'accertamento, può presentare ricorso con contestuale richiesta di sospensione;
- in ogni caso, la sola esecuzione (quindi il pignoramento) è sospesa per 180 giorni dall'affidamento ad Equitalia, quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento non si procede a esecuzione per 270 giorni;
- se, successivamente all'affidamento del credito, emergono elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno.

L'espropriazione deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Le norme introducono anche una **procedura di riscossione ulteriormente "accelerata"**, per il caso (articolo 29, comma 1, lettera c)) di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. In tale ipotesi, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei suesposti termini di 90 giorni dalla notifica (dunque, dalla lettera della legge sembra evincersi che l'affidamento in carico possa avvenire tra il 60° e il 90° giorno dalla notifica).

In sintesi, si prevede anzitutto che l'accertamento diventi esecutivo decorso il **termine utile per la proposizione del ricorso**, in luogo di sessanta giorni dalla notifica; la sospensione automatica prevista dalla legge non opera in caso di **accertamenti definitivi**, anche in **seguito a giudicato**, nonché in caso di **recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione**.

Il **comma 1, lettera a) dell'articolo 5** modifica l'articolo 29, comma 1, lettera b) primo periodo al fine di chiarire che l'accertamento diventa esecutivo decorso il **termine utile per la proposizione del ricorso**, in luogo di sessanta giorni dalla notifica.

Il **comma 1, lettera b) dell'articolo 5** modifica l'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.L. n. 78 del 2010 al fine di chiarire che la **sospensione** dell'esecuzione forzata (come si è visto, operante in ogni caso per 180 giorni successivi all'affidamento in carico all'agente della riscossione salvo ipotesi specifiche di

particolare urgenza) **non opera** in caso di **accertamenti definitivi**, anche in **seguito a giudicato**, nonché in caso di **recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione**.

Ratio della norma è eliminare la sospensione legale dell'esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente, il che consentirebbe di imprimere un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi. La modifica legislativa proposta produrrebbe pertanto l'effetto di mantenere la sospensione legale dell'esecuzione forzata esclusivamente sulle pretese tributarie contestate in sede giurisdizionale.

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 5 modifica l'articolo 29, comma 1, lettera b) al fine di chiarire che l'agente della riscossione comunica la presa in carico al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche a mezzo **posta elettronica**.

Viene altresì eliminato il riferimento all'indirizzo presso cui l'agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio.

Il comma 1, lettera d) dell'articolo 5 modifica l'articolo 29, comma 1, lettera e) eliminandovi l'ultimo periodo, ai sensi del quale l'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Ratio della norma è escludere la previsione di un termine di **decadenza** per l'esercizio dell'attività esecutiva, considerato che, stante l'equiparazione giuridica dell'atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non appare coerente con la disciplina generale in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di **prescrizione**.

La Relazione illustrativa chiarisce al riguardo che il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile duplicazione, in quanto vi è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario (si tratta dell'ordinario termine per la notificazione degli avvisi di accertamento).

Articolo 6
(Sospensione della riscossione – Sgravio – Commutazione dell'atto di irrogazione)

Con l'**articolo 6** dello schema si intendono **semplificare** e cadenzare **gli adempimenti del contribuente** potenzialmente **truffato** in caso di **omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario**, a tal fine sostituendo l'**articolo 1 della legge n. 423 del 1995**.

Viene eliminata la norma che subordina la sospensione del pagamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta; nel caso di provvedimento definitivo di assoluzione del professionista, si stabilisce che in tale ipotesi **non vi è una maggiorazione delle sanzioni** a carico del contribuente. Viene **ampliato** il periodo di **sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza** previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione.

Ancorché non vi sia uno specifico criterio di delega legato all'ipotesi in commento, sembra che le norme in commento trovino la propria *ratio* nella parte della legge delega che prevede una complessiva razionalizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi (articolo 3 della legge n. 23 del 2014).

Il richiamato articolo 1, della legge n. 423 del 1995 nella sua formulazione vigente sospende la riscossione di sopratasse e di pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale (comma 1).

La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente (comma 2).

Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente (comma 3). Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente

continuerà ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile (comma terzo).

Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria (comma 4), l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

Il cancelliere (comma 5) presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista.

Il D.M. 2 febbraio 1996 ha attuato le predette norme, in particolare prevedendo le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore (secondo quanto disposto dal comma 6).

Il comma 6-bis dispone che, in presenza dei presupposti di legge, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di **apposita garanzia** nelle forme di legge e con di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi previsti per la dilazione di pagamento.

Tali disposizioni si applicano (comma 7), per i periodi di imposta precedenti la data della loro entrata in vigore (ossia anteriori al 1° novembre 1995), anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali

Le norme in commento non intervengono sostanzialmente sull'impianto dei commi 1, e 6-bis (ora rinumerato nel comma 7): viene in particolare chiarito che la sospensione per condotta illecita dell'intermediario riguarda le **sanzioni pecuniarie** (in luogo delle pene pecuniarie e delle soprattasse) e sono apportate le modifiche formali conseguenti, in particolare, alla riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Resta dunque ferma la sospensione della riscossione delle sanzioni per condotta illecita dell'intermediario e gli adempimenti connessi ad attivare tale sospensione.

La principale modifica al **comma 2** riguarda **l'eliminazione della norma che subordina la sospensione**, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al **pagamento dell'imposta** ancora dovuta.

Viene complessivamente rielaborato l'insieme di norme che disciplinano le conseguenze del procedimento penale sulla sospensione: il novellato comma 3 mantiene fermo l'annullamento delle sanzioni a carico del contribuente ove il

giudizio si concluda con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, che sono irrogate a carico del professionista, **precisando** che a tale irrogazione segue l'iscrizione a ruolo nei termini di legge (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Analoghe modifiche sono apportate col nuovo **comma 4** (che comprende anche alcune ipotesi attualmente disciplinate al comma 3) con un più preciso riferimento alle sentenze favorevoli all'imputato (non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato, ovvero non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice), confermando la sospensione ove il contribuente promuova tempestivamente l'azione civile e l'eventuale irrogazione a carico del professionista nel caso di sua soccombenza definitiva.

Il **nuovo comma 5** riprende il contenuto del vigente comma 4 dell'articolo 1: in caso di provvedimento definitivo di assoluzione l'ufficio revoca la sospensione e procede alla **riscossione delle sanzioni a carico del contribuente**.

Rispetto al testo vigente, si chiarisce che in tale ipotesi **non vi è una maggiorazione delle sanzioni** a carico del contribuente.

Viene tuttavia chiarito inoltre che la riscossione è effettuata nei confronti del contribuente anche ove questi non abbia promosso tempestiva azione civile - nel caso di sentenze definitive di non luogo a procedere e di non doversi procedere - ovvero, laddove promossa l'azione, il giudizio civile si concluda con un provvedimento definitivo di rigetto.

Il nuovo **comma 6 amplia** il periodo di **sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza** previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione; in particolare, essi sono sospesi **fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale** a carico del professionista o il **giudizio civile** eventualmente promosso nei suoi confronti (in luogo della sospensione perdurante per la sola durata del giudizio penale a carico del professionista). La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla suddetta data.

Il novellato comma 7 corrisponde all'attuale comma 6-bis dell'articolo 1; non vengono apportate modifiche di carattere sostanziale, consentendo dunque anche nel caso di specie, in presenza di comprovate difficoltà di ordine economico, la **sospensione** della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi, per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico.

Al riguardo si segnala che la Relazione illustrativa che accompagna lo schema rileva che "è stato eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare la garanzia in caso di sospensione/dilazione del pagamento delle imposte".

L'articolato tuttavia continua a menzionare l'obbligo di rilascio di apposita garanzia, rinviando esplicitamente all'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Detto articolo 38-*bis*, che disciplina le modalità e le condizioni per i cd. rimborsi IVA, è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014 (in materia di semplificazioni fiscali) nel senso, tra l'altro, di eliminare l'obbligo di prestare idonea garanzia ai fini dell'ottenimento dei rimborsi IVA disciplinati dalla medesima norma.

*Si osserva dunque che, sebbene in sostanza il rinvio all'articolo 38-*bis*, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 non comporti l'obbligo di prestazione di garanzia, occorrerebbe espungere il riferimento presente nelle norme in esame.*

Articolo 7 **(Rateazione imposta di successione)**

Con l'**articolo 7** si **sostituisce** integralmente l'**articolo 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990**, recante il Testo unico delle **imposte di successione e donazione**, allo scopo di **uniformare** le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate col provvedimento in esame, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973), dei controlli formali (successivo articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973) e dell'accertamento con adesione (articoli 3-*bis* del D.Lgs. n. 462 del 1997 e 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, modificati dal provvedimento in commento).

Viene inoltre recepito nell'ambito del richiamato TU quanto previsto dall'articolo 15-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973 (anch'esso introdotto dal provvedimento in esame, all'articolo 3 dello schema cui si rinvia) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni proposte intendono attuare le norme di delega (articolo 6, comma 5, lettera c) della legge n. 23 del 2014) nella misura in cui impegnano il legislatore delegato a procedere ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari.

Le **norme vigenti (attuale articolo 38)** consentono di rateizzare il *quantum* dovuto, a condizione che sia versato almeno il 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione; il rimanente importo è versato in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze (ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.M. 21 maggio 2009 sugli importi dilazionati sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento).

La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione, se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un

terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.

Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, si decade dal beneficio della dilazione se si non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. È tuttavia in **facoltà** dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.

Con le novità introdotte al **primo comma dell'articolo 38** rimane fermo l'obbligo di versare almeno il venti per cento dell'imposta liquidata, nei medesimi termini, e tuttavia si dispone che:

- 1) il **debito residuo** possa essere dilazionato in **otto rate** trimestrali e, per importi superiori a **ventimila euro**, in dodici rate trimestrali (anziché in un massimo di cinque rate annuali a prescindere dagli importi);
- 2) la **rateazione non** è comunque **consentita** per debiti d'imposta **inferiori a 1.000 euro**.

Il nuovo secondo comma prevede **l'applicazione degli interessi** calcolati dal **primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata**. Inoltre, le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non sono riproposte le disposizioni dei commi 3 e 4 in materia di prestazione di **garanzia**, coerentemente alle prescrizioni di cui all'articolo 6 dello schema in commento e, più in generale, alla tendenza della legislazione tributaria dell'ultimo periodo (che ha visto ridursi, per quanto possibile, le ipotesi in cui sussiste obbligo di prestare idonea garanzia per accedere a benefici fiscali, quali la dilazione dei pagamenti e i rimborsi IVA).

I nuovi commi 3 e 4 introducono anche per l'imposta di successione quanto disposto dall'articolo 3 dello schema in esame (che introduce il nuovo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) in relazione agli esiti dei controlli automatizzati, formali e all'accertamento con adesione.

In particolare, ai sensi del **novellato comma 3** si stabilisce che il **mancato pagamento del venti per cento** dell'imposta liquidata entro i sessanta giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la **decadenza dalla rateazione** e l'iscrizione dell'importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato.

Viene introdotto (**comma 4**) il cd. **lieve inadempimento**, che evita la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una **frazione non superiore al tre per cento** e, in ogni caso, a **diecimila euro**, nonché in caso di **tardivo versamento della somma** (pari al venti per cento) non superiore a cinque giorni. Gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un'unica soluzione (**comma 5**).

L'ultimo comma (**comma 6**) del novellato articolo 38 stabilisce che, in caso di lieve inadempimento, si applicano i commi 4 e 5 del nuovo articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non

pagata e della relativa sanzione, nonché per quanto concerne la possibilità, per il contribuente, di usufruire del ravvedimento operoso.

Viene, altresì eliminata la previsione contenuta nel vigente comma 5, che consente all'Ufficio di concedere un'altra dilazione anche se il contribuente è già decaduto dal beneficio della dilazione, non avendo provveduto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso.

Articolo 8
***(Preclusione alla autocompensazione in presenza
di debito su ruoli definitivi)***

Con l'**articolo 8** si introduce un periodo all'interno del dell'articolo 31, comma 1 del D.L. n. 78 del 2010 in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di **consentire il rimborso delle eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione** secondo le regole previste dalle **singole leggi d'imposta**.

Il comma 1 del menzionato articolo 31 dispone che sia **vietata la compensazione** mediante versamento unitario sia, relativa alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei **debiti**, di ammontare superiore a millecinquecento euro, **iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Sono previsti specifici casi in cui la sanzione non può essere applicata (fintantoché pende contestazione giudiziale o amministrativa) e specifici limiti alla sanzione stessa. Si ammette comunque il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale precisazione è necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito non erariale iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.

Il sistema di compensazione con modello F24, infatti, comporta che l'Agenzia delle Entrate (attraverso la propria struttura di gestione) metta a disposizione di Equitalia, su un'apposita contabilità speciale, la somma che il contribuente ha indicato a proprio credito nel modello F24. Ove tale somma non possa essere utilizzata per il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo (perché inesistenti in tutto o in parte) il D.M 10 febbraio 2011 prevede che venga presentata apposita istanza all'Agente della riscossione. Ai fini dell'erogazione del rimborso, l'Agente della Riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza, in dichiarazione, del credito utilizzato in compensazione dal contribuente. In assenza di specifiche indicazioni normative, che riconducano tale ipotesi di rimborso nell'ambito dei controlli connessi alla restituzione di un credito d'imposta, potrebbero realizzarsi pratiche elusive volte ad ottenere la liquidazione della somma indicata a proprio credito pur in assenza dei presupposti che ne legittimano il rimborso secondo la disciplina dettata dalle singole leggi d'imposta.

La modifica consente dunque di disciplinare in maniera univoca e, soprattutto, omogenea il trattamento dei crediti d'imposta da liquidare al contribuente. L'unica particolarità che continuerà a caratterizzare tale tipologia di rimborso sarà la

materiale corresponsione delle somme che, in ossequio al D.M. 10 febbraio 2011, sarà comunque effettuata dall'Agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti e previo nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, da rilasciarsi qualora il rimborso risulti spettante secondo la disciplina prevista dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 9 **(Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione)**

L'**articolo 9** dello schema in esame intende riformare il **vigente sistema della remunerazione del servizio nazionale della riscossione (cd. aggio)**.

Il principio generale è che **venga riconosciuto** agli agenti della riscossione il **ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione** commisurati al **costo di funzionamento del servizio**.

La norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, cui affluiranno tutte le somme dovute dai debitori.

In sostanza, **l'onere di riscossione** che grava sui debitori iscritti a ruolo passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al **sei per cento** (abbattuto del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli **oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive** e quelli **necessari per la notifica della cartella di pagamento** o degli altri atti di riscossione.

Anche gli **enti creditori** contribuiscono alla remunerazione del sistema con una **quota percentuale del riscosso** di competenza.

Anche in tale ipotesi non si rinvergono, nella legge di delega, specifici principi riguardanti la remunerazione del **servizio nazionale di riscossione**; è tuttavia da ritenersi che la riforma attuata con le norme in commento rientri nei più generali e già menzionati intenti di razionalizzazione della riscossione di cui all'articolo 3 della legge n. 23 del 2014.

**La remunerazione del servizio della riscossione:
norme vigenti e riforma del 2011**

In estrema sintesi si ricorda che, a seguito della riforma del sistema della riscossione (operata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203), la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all'Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A., nonché attraverso le società da essa partecipate.

A legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:

- una **remunerazione** per l'attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999) mediante un compenso – detto **aggio** - pari che sino al 1° gennaio 2013 è stato pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento; l'aggio è dell'**otto per cento** sui ruoli emessi **dal 1° gennaio 2013**;
- il **rimborso** delle **spese sostenute** per le procedure esecutive poste in essere.

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di **pagamento** emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate **entro 60 giorni dalla notifica** (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell'aggio, ovvero il **4,65 per cento** delle somme iscritte a ruolo (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di **pagamento successivo** ai 60 giorni, l'aggio è **integralmente** a carico del **debitore**. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme rimosse. La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; in caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre (articolo 17, comma 6) all'agente della riscossione spetta il **rimborso** delle **spese** relative alle **procedure esecutive**, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle **procedure esecutive** maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-*bis*) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

Si ricorda che l'articolo 10, ai commi da 13-*quater* a 13-*septies* del **D. L. n. 201 del 2011**, ha disegnato una **riforma del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione**, destinata a entrare in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi; in mancanza di tali provvedimenti, non emanati, è rimasta ferma la suesposta disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, recata dall'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 nella sua formulazione precedente. Come già ricordato, in attesa dell'entrata in vigore di detta riforma, il D.L. n. 95 del 2012 ha previsto (articolo 5, comma 1) una **riduzione dell'aggio di un punto percentuale** sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (che dunque passa dal nove all'otto per cento a decorrere dalla predetta data).

In sintesi, il disegno dell'articolo 10 del D. L. n. 201 del 2011 prevedeva in primo luogo disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione basato sull'aggio con l'attribuzione agli agenti della riscossione di un **rimborso** dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. La previsione del rimborso sarebbe stata finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari. Tale rimborso sarebbe stato calcolato **annualmente** in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, **con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**, tenuto conto dei seguenti, specifici parametri:

- carichi annui affidati;
- andamento delle riscossioni coattive;
- processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A..

Il decreto avrebbe dovuto in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011.

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio veniva sostituito da un rimborso percentuale, alla cui determinazione sarebbe proceduto in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l'andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione.

Il **rimborso** era posto **a carico del debitore** nella misura del **cinquantuno per cento**, nel caso di **pagamento tempestivo** (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento). La parte rimanente rimaneva a carico dell'ente creditore. Per **pagamenti tardivi** (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso sarebbe stato **interamente a carico del contribuente**.

La riforma dell'articolo 10 novellava infine la disciplina in materia di rimborsi spettanti all'agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. In particolare, per effetto delle modifiche, continuerà ad essere attribuito all'agente un rimborso per le spese sostenute; ma questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, riguarderà gli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.

Restava ferma l'attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all'ente creditore ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore. In luogo dell'effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella si attribuiva (comma 6.1 dell'articolo 17, D.Lgs. n. 112 del 1999) ad un decreto non regolamentare la determinazione:

- delle tipologie di spese rimborsabili;
- della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- delle modalità di erogazione del rimborso.

Inoltre si prevedeva che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Era dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che tiene fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi; si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell'ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

Il **decreto** (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso **spese avrebbero dovuto essere emanati entro il 31 settembre 2013** (termine fissato da ultimo con l'articolo 52, comma 2 del D.L. n. 69 del 2013), decorso senza che le norme siano state attuate.

Di conseguenza (comma 13-sexies) è rimasta ferma la disciplina antecedente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, sopra illustrata, che è quella attualmente in vigore, salva la diminuzione dell'aggio disposta dal **decreto-legge n. 95 del 2012**.

Più in dettaglio, le norme in esame sostituiscono integralmente l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La nuova disciplina specifica che entro il **31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa**, previa **verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, individui e renda **pubblici**, sul proprio **sito web**, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Detti costi possono includere una **quota incentivante** destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

Si rinvia ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali individuate nel comma 2.

Il **comma 2** prevede che gli **oneri** dovuti agli agenti di riscossione sono **costituiti da**:

- a) una **quota**, denominata **oneri di riscossione a carico del debitore**, pari al **3 per cento** delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero pari al **6 per cento** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di pagamento oltre tale termine. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, tale quota è pari al **2 per cento delle** somme iscritte a ruolo riscosse oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- b) una quota, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
- c) una quota, a **carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti della riscossione, anch'essa da determinare con il decreto;
- d) una quota, pari al **3 per cento** delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, a **carico degli Enti** che si avvalgono degli agenti della riscossione.

Il **comma 3** conseguentemente **abroga l'articolo 10, comma 13-quinquies del D.L. n. 201 del 2011**, che fissava termine di emanazione delle norme attuative della riforma della remunerazione disposta col predetto decreto – legge del 2011 che, come si è ricordato, sarebbe appunto entrata in vigore dall'emanazione della relativa disciplina secondaria.

Articolo 10 **(Dilazione di pagamento)**

Con l'**articolo 10** si intende apportare alcune **modifiche** alla **vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo**, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

In sintesi:

- per **ottenere la dilazione** è necessario solo che il **contribuente dichiari** di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**; in tal caso l'agente della riscossione **deve** concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di **importo superiore a cinquantamila euro**, la dilazione **può essere concessa** se il **contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà**;
- si chiarisce che è possibile iscrivere **fermo amministrativo** di **beni mobili registrati**, al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di **mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione**;
- viene chiarito il **regime delle azioni esecutive** e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;
- è abbassato da otto **a cinque** il numero di **rate non pagate** che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di **accedere a un nuovo piano di rateazione** anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

Le norme in esame intendono attuare quanto previsto dal già menzionato articolo 6, comma 5 della legge di delega (legge n. 23 del 2014, per cui si veda *supra* in riferimento all'articolo 2 dello schema in esame).

Le **norme vigenti (comma 1 dell'articolo 19)** consentono all'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. In caso di comprovato peggioramento (comma 1-bis) della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Si può chiedere (comma 1-ter) che i predetti piani di rateazione siano costituiti da rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, è possibile iscrivere ipoteca (comma 1-quater) sugli immobili di debitore ed eventuali coobbligati solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dal beneficio, salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

Le predette rateazioni (comma 1-quinquies), se il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, possono essere aumentate fino a centoventi rate mensili. Ai fini

della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente alcune, seguenti condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Il comma 2 dell'articolo reca le conseguenze in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive. A quel punto:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Ai sensi del comma 4, le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato la prima volta (ai sensi del comma 1) scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** sostituisce integralmente il già illustrato comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 603 del 1973, al fine di chiarire che per **ottenere la dilazione** è sufficiente che il **contribuente dichiari** di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**; in tal caso l'agente della riscossione **deve** concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione. Sono escluse dalla dilazione le somme dovute a titolo di diritti di notifica. Resta fermo il numero di rate (al massimo settantadue, con cadenza mensile).

Si chiarisce però che, ove le somme siano di **importo superiore a cinquantamila euro**, la dilazione **può essere concessa** se il **contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà**.

Con il **n. 2 della lettera a)** viene sostituito il comma 1-*quater* dell'articolo 19, in materia di iscrizione di ipoteca immobiliare.

In primo luogo, si chiarisce che, ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere il **fermo amministrativo di beni mobili registrati** (ad es. automobili e imbarcazioni, di cui all'articolo 86 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973), al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, solo nel caso di **mancato accoglimento della richiesta stessa**, ovvero di decadenza dal beneficio.

Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione,

ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";

Viene, inoltre, espressamente chiarito che per le **somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis** non può essere concessa la dilazione; si tratta delle somme pagate dalle amministrazioni pubbliche dalle società a prevalente partecipazione pubblica le quali sono tenute, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, a verificare se il **beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento** derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Si specifica inoltre che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione **non possono essere avviate nuove azioni esecutive** sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo **accoglimento**, solo il pagamento della prima rata determina **l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo** precedentemente avviate. Tale effetto si produce a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le modifiche al comma 3 dell'articolo 19 (comma 1, **lettera a), n. 3)** sono volte a **ridurre da otto a cinque** il numero di **rate non pagate** che condizionano **la decadenza dal beneficio**.

Inoltre, (sostituendo la lettera c) del comma 3) anche **in caso di decadenza** dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i contribuenti **possano ottenere** comunque - a differenza di quanto accade a normativa vigente - un **nuovo piano di rateazione**. La nuova rateazione è concessa a condizione che, al **momento della presentazione della relativa istanza**, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano **integralmente saldate**. In tal caso la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del piano precedente, non ancora scadute alla medesima data di presentazione dell'istanza. Restano ferme anche in tale ipotesi le norme in materia di iscrizione di ipoteca e fermo.

Sono infine apportate modifiche all'articolo 39, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare sopprimendo la previsione secondo cui gli **interessi relativi al periodo di sospensione** della riscossione sono **riscossi mediante ruolo**

formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. In tal modo si intende semplificare il sistema di riscossione, consentendo la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora.

Per la decorrenza delle norme in esame si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 14, comma 5 dello schema.

Articolo 11 (Autotutela)

L'**articolo 11** modifica la disciplina **dell'annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria**, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle **singole leggi di imposta**.

Anche tale disposizione, in mancanza di un principio specifico, sembra rientrare nell'intento della legge di delega (articolo 3 della legge n. 23 del 2014) di operare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

La vigente disciplina dell'autotutela nell'amministrazione finanziaria (**articolo 2-quater del D.L. n. 564 del 1994**, attuato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37) chiarisce che (comma 1-bis dell'articolo) il potere di annullamento o di revoca comprende anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza (comma 1-quater).

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato (1-quinquies).

L'articolo 11 aggiunge dunque **i commi da 1-sexies a 1-octies** al richiamato articolo 2-quater del D. L. n. 564 del 1994, in particolare prevedendo che:

- nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di **definizione agevolata** delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché **rinunci al ricorso**. In caso di ricorso già proposto, è stabilito che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute (**comma 1-sexies**);
- le nuove disposizioni non si applicano nelle ipotesi individuate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relative alla **definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate contestualmente al recupero del tributo (comma 1-septies)**; in tale ipotesi il contribuente paga un terzo della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- infine, l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, in quanto – come spiegato la Relazione illustrativa – si tratta di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato (**comma 1-octies**).

Articolo 12 ***(Sospensione dei termini per eventi eccezionali)***

L'**articolo 12** intende **razionalizzare e uniformare** la disciplina delle **sospensioni** disposte in occasione di **eventi eccezionali**.

Si prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente **sospesi**, per il medesimo periodo, **tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali**, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i **termini di prescrizione e decadenza** relativi **all'attività degli uffici** finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Anche tale disposizione sembra rientrare nell'intento della legge di delega (articolo 3 della legge n. 23 del 2014) di operare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

Si rammenta che l'**articolo 9 dello statuto del contribuente** (legge n. 212 del 2000) consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente **sospesi**, per il medesimo periodo, **tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali**, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.

Si chiarisce che tale disposizione deroga all'articolo 3, comma 3, del richiamato statuto del contribuente, ai sensi del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione.

La Relazione chiarisce che tale termine opera qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione, in tal modo con l'intento di colmare una lacuna normativa.

Col **comma 2** si chiarisce che i **termini di prescrizione e decadenza** relativi **all'attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali) e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, **sono prorogati** – anche in tale ipotesi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 dello statuto del contribuente - fino al **31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Il **comma 3**, infine, sancisce il **divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante** il predetto **periodo di sospensione**.

Articolo 13
***(Razionalizzazione degli interessi per il versamento,
la riscossione e i rimborsi di ogni tributo)***

L'**articolo 13** introduce una **complessiva revisione** della **misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo**.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'**intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento**, determinata con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti per gli **interessi di mora** si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la **misura del tasso di interesse** può essere **rideterminata annualmente** con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (ora nell'accertamento esecutivo) viene indicato l'importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l'agente della riscossione. Poi è indicato il dettaglio dei singoli tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni, l'aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

- ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
- un aggio interamente a carico del contribuente e pari all'8 per cento dell'importo dovuto (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9 per cento);
- eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Quindi, gli interessi di mora decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. L'agente della riscossione riversa interamente gli interessi di mora all'ente creditore. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi.

Più in dettaglio, il **comma 1** dispone che il **tasso di interesse** per il **versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo**, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è **determinato** possibilmente in **una misura unica**, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa **nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il**

4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il richiamato articolo 13 aveva fissato univocamente la misura degli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte per le seguenti ipotesi:

- mancato o ritardato versamento diretto (articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- ritardata iscrizione a ruolo (articolo 21 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- dilazione del pagamento (articolo 22 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 13 aveva chiarito le misure dovute per la riscossione delle imposte indirette e in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del **comma 2**, si affida a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la **misura** e la **decorrenza** dell'applicazione del predetto tasso di interesse in misura unica.

Si chiarisce che (**comma 3**) fino all'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle **singole leggi d'imposta** e il **decreto ministeriale del 21 maggio 2009**.

Il predetto decreto ha **razionalizzato degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi**, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La richiamata legge ha affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (saggio di interesse legale), salva la determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

L'articolo 1 del D.M. 21 maggio 2009 reca la misura degli **interessi per ritardato rimborso delle imposte**. In particolare, quelli dovuti per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

In materia di imposta sul valore aggiunto gli interessi sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In tema di rimborsi dell'imposta di successione gli interessi sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Per quanto riguarda le somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari gli interessi sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'articolo 2 fissa la misura degli interessi per **ritardata iscrizione a ruolo** che, dal 1° ottobre 2009 sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

L'articolo 3 stabilisce che gli interessi per **dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo** (ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Gli interessi per la **sospensione amministrativa (articolo 4) della riscossione**, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Gli interessi per i **pagamenti rateali (articolo 5)** di somme dovute a titolo **di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS** sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

Dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall' art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (rate successive alla prima nel caso di dilazione di somme liquidate a seguito di controlli formali o automatici).

Sugli importi dilazionati di imposte di donazione e successione sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.

Infine, l'**articolo 6** disciplina gli interessi per **ritardato pagamento**.

A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, versate entro i termini previsti dalle relative norme, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

Dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

- a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento versate entro i termini di legge;
- b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini di legge;
- c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
- d) accertamento con adesione versate nei termini stabiliti dalla relativa disciplina;
- e) conciliazione giudiziale, sempre se versate nei termini di legge.

Inoltre, dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Il comma 4 dell'articolo in esame consente di **rideterminare annualmente la misura generale del tasso di interesse** - di cui al comma 1 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 apporta modifiche alla disciplina degli **interessi di mora**, di cui all'articolo 30 D.P.R. n. 602 del 1973, al fine di **ripristinare** la previsione secondo cui che gli **interessi di mora** si producono **anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi**, che ne vengono esclusi dalla normativa vigente; tale disposizione entra in vigore con l'entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa la misura possibilmente univoca del tasso di interesse.

Il comma 6 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 14 **(Disposizioni transitorie)**

L'**articolo 14 dello schema** reca la disciplina transitoria, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

In primo luogo, si sancisce che le novellate disposizioni in materia di sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi da 538 a 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificate dall'articolo 1 del decreto in esame) si applicano alle **dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata** in vigore del decreto in esame. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle modifiche apportate.

Il **comma 2** reca una specifica **decorrenza** delle norme (articolo 2, comma 1 dello schema in esame) che hanno novellato le modalità di **rateazione** delle somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.

In particolare, esse si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

- a) **al 31 dicembre 2014**, per le somme dovute all'esito dei **controlli automatici**, in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; si tratta delle somme pagate entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della liquidazione, nella quale ipotesi l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;
- b) **al 31 dicembre 2013**, per le somme dovute ad esito di **controlli formali**, e in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; se le somme sono pagate con delega bancaria entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;
- c) **al 31 dicembre 2012**, per le somme contenute negli **avvisi di liquidazione** riguardanti **redditi soggetti a tassazione separata** (ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), a seguito della

liquidazione dell'imposta dovuta sui **redditi** relativi a lavoro dipendente **soggetti a tassazione separata** (tra cui il TFR, comunque i redditi cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986); è fatta eccezione per le somme dovute relativamente alle altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata (di cui all'articolo 21 del TUIR), per cui le disposizioni sulla dilazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il **comma 3** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4 (rispettivamente concernenti i versamenti di somme dovute a seguito di accertamento con adesione; i pagamenti per acquiescenza all'accertamento con adesione; pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza), **non si applicano agli atti di adesione**, agli atti definiti ai sensi delle norme in materia di **acquiescenza** (articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), alle **conciliazioni giudiziali** e alle **mediazioni tributarie già perfezionati** alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 4** prevede una **decorrenza** differenziata per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ossia le nuove norme sull'**inadempimento nei pagamenti delle somme rateizzate**. Esse si applicano:

- a) le rateazioni di **somme dovute** a seguito di **controlli automatici** e **controlli formali** sulle dichiarazioni (articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462), a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2014**, per le somme dovute ai sensi del già menzionato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (esito di controlli automatici, con pagamento tempestivo e riduzione di sanzioni e interessi); al **31 dicembre 2013**, per le somme dovute ai sensi del già menzionato articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (somme dovute all'esito di controlli formali, con sanzioni e interessi ridotti se il pagamento è tempestivo); al **31 dicembre 2012**, per le somme dovute somme contenute negli avvisi di liquidazione riguardanti redditi soggetti a tassazione separata (ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi relativi a lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (tra cui il TFR, comunque i redditi cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986); è fatta eccezione per le somme dovute relativamente alle altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata (di cui all'articolo 21 del TUIR), per cui le disposizioni sulla dilazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) le rateazioni di **somme dovute** a seguito di **adesione all'accertamento** (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), agli atti di adesione, agli atti definiti per acquiescenza (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine, ai sensi del **comma 5**, le **novelle alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo** (di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*quater* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificate dall'articolo 10 del presente decreto), si applicano alle **dilazioni concesse** e ai **ruoli consegnati** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.